

R.G. n. 32-1/2023 PROC. UN.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA**

**-Prima Sezione Civile -Settore
Procedure Concorsuali-**

in persona del Giudice, dott. Stefano Cantone ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella procedura, ex artt. 67 e ss. del d.lgs.14/2019, n. 3/2022
riolo procedimento unitario, proposta da:

██████████, (C.F. ██████████) residente
in ██████████ (RC) in Via ██████████ n°██████,
rappresentata e difesa dall'Avv. Steve Chizzoniti presso il cui studio
in Reggio Calabria in Via Gaspare del Fosso n. 21 è elettivamente
domiciliata giusta procura depositata in atti;

- RICORRENTE-

**OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE**



RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 12.06.2023, la ricorrente in epigrafe ha proposto istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019*, allegando la relazione del professionista, avv. Antonino Quattrone, e richiedendo al Tribunale di Reggio Calabria l'omologa del piano.

2. Unitamente al ricorso l'istante ha depositato la **documentazione** di cui all'**art. 67, comma 2** della succitata legge e precisamente:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

3. Inoltre, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene altresì, come richiesto dal **comma 2 dell'art. 68 CCII**, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

4. Con decreto emesso in data 20.06.2023 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha provveduto in ottemperanza alle prescrizioni di cui **all'art. 70 del d.lgs. 14/2019** e ha fissato l'udienza al 10.10.2023.

Successivamente, l'OCC ha provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti nonché agli enti fiscali.

Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce delle argomentazioni di cui *infra*.

5. Sulla ricorrente grava la seguente **situazione debitoria**: Intesa San Paolo per euro 592.638,80; Ifis Npl Investing Spa per euro 100.771,79; Pitagora S.p.a già We Finance per euro 14.140,00; Compass Banca S.p.a. per euro 22.773,48; Intrum Italy S.p.a per euro 7.443,91; Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 14.303,29 ed euro 3.715,24; Comune di Giffone per euro 7.185,00; Comune di Reggio Calabria per euro 5.314,47; Agenzia delle Entrate per euro 311,03; ENPAM per euro 9.205,07; AK Nordic AB per euro 47.150,00

L'esposizione complessiva della ricorrente ammonta, dunque, ad **824.952,08**.



7. Nell'esporre la propria **situazione patrimoniale** la ricorrente ha dichiarato di essere titolare dei seguenti beni immobili e mobili:

1. immobile sito in [REDACTED] (RC), Via [REDACTED],
(identificato in catasto come segue: [REDACTED]
[REDACTED]);

2. immobile sito in [REDACTED] (RC), Via [REDACTED]
[REDACTED], (identificato in catasto [REDACTED],
[REDACTED]);

3. immobile sito in [REDACTED], Via [REDACTED]
[REDACTED], (identificato in catasto [REDACTED]
[REDACTED]).

La debitrice è altresì comproprietaria nella misura di 1/6 dei seguenti beni immobili:

4. immobile sito in [REDACTED] (RC), Via [REDACTED]
[REDACTED];

5. immobile catasto terreni [REDACTED] (RC), [REDACTED]
[REDACTED];

6. immobile catasto terreni [REDACTED] (RC), [REDACTED]
[REDACTED],
[REDACTED];

7. immobile catasto [REDACTED] (RC), [REDACTED]
[REDACTED];

8. immobile catasto terreni [REDACTED] (RC), [REDACTED]
[REDACTED].

La debitrice è altresì comproprietaria nella misura di 1/7 del seguente bene immobile:

9. immobile catasto terreni Comune [REDACTED] (RC), [REDACTED]

[REDACTED];

Il **valore complessivo del patrimonio immobiliare**, secondo quanto attestato dal gestore, è pari ad **euro 238.200,00**.

L'istante è, altresì, proprietaria di due **beni mobili registrati** (autovetture):

1) [REDACTED]

[REDACTED];

2) [REDACTED]

[REDACTED].

La stima del patrimonio mobiliare eseguita dal gestore è pari a **euro 3.000,00**.

Dunque, il **valore totale patrimonio** così ricostruito è pari ad **euro 241.200,00**.

A tali beni si aggiunge il **reddito** percepito mensilmente dalla sig.ra Palermo pari a complessivi **€ 4.130,60** così suddiviso:

- € 2.830,60 percepiti a titolo di retribuzione;
- € 592,09 percepiti a titolo di pensione di reversibilità INPS del [REDACTED];
- € 1.922,76 lordi annui a titolo di pensione di reversibilità ENPAM.

Ciò premesso, la ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione a norma degli articoli 67 e ss. CCII (sue successive modifiche ed integrazioni).



- *pagamento integrale* (pari al **100%**) della prededuzione: euro 4.186,00 per il compenso dell'Avv. Steve Chizzoniti ed euro 18.790,36 per l'OCC;

- *pagamento parziale* (pari al **50%**) dei creditori privilegiati: Comune di Giffone per euro 3.592,50; Comune di Reggio Calabria per euro 5.314.47;

- *pagamento parziale* (nella misura del **35%**) del creditore privilegiato: Pitagora S.p.a per euro 4.949,00

6



Intrum Italy S.p.a per euro 2.233,17; AK Nordic Ab per euro 14.145,00

- *pagamento parziale* (pari al **50%**) del creditore chirografario:
Agenzia delle Entrate- Riscossione per euro 1.857,62;

Dunque, la somma che il ricorrente ha proposto di pagare è complessivamente pari ad euro **323.374,67** (comprensiva dell'importo di euro 22.976,36 da destinare al pagamento dei prededucibili).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro della **durata di 15 anni** con rate pari ad euro **1.200,00** ciascuna.

Si precisa che la ricorrente, al fine di garantire un più celere soddisfacimento del ceto creditorio, ha messo a disposizione di quest'ultimo l'importo di **212.000,000** rinveniente dal TFR ancora da percepire e dalla futura vendita degli immobili di [REDACTED].

Detta somma verrà corrisposta - per i soli crediti vantati da Brera Sec Srl (Intesa San Paolo), MBCredit Solutions Spa, We Finance Spa, Compass Banca Spa, Intrum Italy Spa, Ak Nordic Ab - in due rate la prima con scadenza il 31/12/2025 e la seconda con scadenza il 31/12/2026 il tutto come risulta dalle tabelle di cui *infra*.



Intesa San Paolo S.p.A. cessionaria di Brera Sec

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ANNUO	60.000,00	60.000,00	6.932,67	6.924,59	6.916,52	6.908,44	6.900,36	
TOTALE RATA MENSILE	Rata unica con scadenza al 31/12	Rata unica con scadenza al 31/12	577,72	577,04	576,37	575,70	575,03	

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE ANNUO	6.892,27	6.884,18	6.876,08	6.867,99	6.859,88	6.851,77	6.845,04	5.295,58
TOTALE RATA MENSILE	574,35	573,68	573,00	572,33	571,65	570,98	570,42	441,29



IFIS NPL Investing S.p.A.

	9.300,00	9.308,64	1.086,80	1.085,56	1.084,29	1.083,03	1081,77
	Rata unica con scadenza al 31/12	Rata unica con scadenza al 31/12	90,56	90,46	90,35	90,25	90,14

--	--	--	--	--	--	--	--

Pag. 4 di 10

	1.079,66	1.079,27	1.077,99	1.076,74	1.075,47	902,88	0,00	0,00
	89,97	89,93	89,83	89,72	89,62	75,24	0,00	0,00



PITAGORA S.p.A. già WE Finance

TOTALE ANNUO	2.000,00	2.000,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATA MENSILE	Rata unica con scadenza al 31/12	Rata unica con scadenza al 31/12	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPASS BANCA S.p.A.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTALE ANNI	2.100,00	2.101,94	245,12	244,85	244,55	244,27	243,98
TOTALE RATA MENSILE	Rata unica con scadenza al 31/12	Rata unica con scadenza al 31/12	20,42	20,40	20,37	20,35	20,33

Pag. 5 di 10

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALE ANNO	243,69	243,41	243,13	242,85	242,57	212,60	0,00	0,00
TOTALE DATA MENSILE	20,30	20,28	20,26	20,23	20,21	17,71	0,00	0,00



Intrum Italy S.p.A.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	690,00	690,63	79,02	78,93	78,84	78,73	78,64
	Rata unica con scadenza al 31/12	Rata unica con scadenza al 31/12	6,58	6,57	6,57	6,56	6,55

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	78,56	78,47	78,36	78,27	78,18	74,01	0,00
	6,54	6,53	6,53	6,52	6,51	6,16	0,00

Agenzia delle Entrate-Riscossione (credito privilegiato)

	2012	2013	2014	2015
	3973,10	4767,72	4767,72	794,75
	397,31	397,31	397,31	397,37



Tramite Da: CANTONE STEFANO Emesso Da: ANUBAPEC PE
Qualifica: CAIA Serial#: 750008eb08e67a4e9a672e777151



**Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli
Odontoiatri**

	2.558,90	3.070,68	3.070,68	511,89
	255,89	255,89	255,89	255,94

Ak Nordic Ab

	4.500,00	4.504,04	481,46	480,88	480,28	479,70	479,10
	Rata unica con scadenza al 31/12	Rata unica con scadenza al 31/12	40,12	40,07	40,02	39,97	39,92

	478,52	477,93	477,34	476,75	476,15	395,57	0,60	0,00
	39,87	39,82	39,77	39,72	39,67	33,01	0,60	0,00

Avv. Steve Chizzoniti

	1.883,70	2.302,30
	156,97	191,85



Le rate (escluse le rate uniche di cui sopra) saranno corrisposte il **giorno 27 di ogni mese**.

Il piano proposto dalla ricorrente tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle spese necessarie al suo sostentamento (quantificate dal gestore in euro 2.800,00 mensili).

Compensi spettanti all'O.C.C.

Per l'annualità 2024 l'importo totale dovuto sarà di € 2.411,20 da saldarsi in una rata con scadenza programmata al 31/12/2024.

- Per l'anno 2025, sarà corrisposta una somma totale pari ad € 14.467,20, corrispondente a 12 rate mensili da € 1.205,58.
- Per l'anno 2026 è prevista la corresponsione di € 1.911,96 in dodici rate mensili da € 159,33.

La scadenza delle rate è prevista per il giorno 27 di ogni mese.

Dette somme saranno versate su un conto apposito e verranno liquidate dal Sig. Giudice delegato su istanza dell'O.C.C. in conformità al disposto di cui all'art. 71 ccii.

8. Quanto alle contestazioni.

All'omologa del presente piano, si sono opposti i creditori Intesa San Paolo S.p.a, e Compass Spa.



La prima ha contestato la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, sia sotto il profilo del *quantum* e sia sotto il profilo temporale.

La **Compass Spa** ha contestato la mancanza di meritevolezza della ricorrente, l'inammissibilità della condizione apposta al piano relativa alla vendita degli immobili di [REDACTED] e la mancanza di convenienza.

9. Il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile **punto di equilibrio** tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Il piano proposto è **fattibile**, come attestato dal professionista nominato.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge, infatti, che la ricorrente:

- è qualificabile "consumatore" ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

10. Per quanto attiene al presupposto di cui all'art. 67 co. 4 CCII (**convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria**) occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il



soddisfacimento del creditore ipotecario Banca Intesa San Paolo nella misura del **35%** mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa degli immobili facenti parte del patrimonio del sovraindebitato – questi risulterebbero verosimilmente soddisfatti in misura inferiore tenuto conto che:

- che la prospettiva liquidatoria reca con sé l'inevitabile alea dell'esito e del tempo necessario per il suo verificarsi;
- che in caso di liquidazione dei beni dal ricavato andrebbero detratte le spese di procedura con conseguente ulteriore riduzione dell'importo da assegnare in favore del creditore procedente.

In particolare, il piano prevede la corresponsione in favore del creditore ipotecario, Banca Intesa San Paolo di una somma (pari ad euro **207.423,58**) superiore al presumibile ricavato di una vendita coattiva del patrimonio immobiliare della ricorrente (stimato dalla CTU, della procedura esecutiva in euro **238.200,00**) anche considerati i fisiologici ribassi d'asta e le spese ad essa connesse.

A ciò si aggiunga che il valore degli immobili di [REDACTED], beni già sottoposti a procedura esecutiva, sono giunti al terzo tentativo di vendita al prezzo base di € 47.174,40, con un abbattimento di circa 2/3 rispetto al valore dell'immobile attribuito in perizia (€ 109.000,00).

Quanto suesposto trova conferma nella relazione introduttiva dell'OCC.

A ciò si aggiunga che taluni beni della [REDACTED] sono in comproprietà ed è fatto notorio che la quota sia di difficile collocazione sul mercato.



Inoltre, da un punto di vista temporale, va sottolineato, che nonostante il piano preveda la soddisfazione del creditore ipotecario in un lasso di tempo maggiore rispetto alla scadenza naturale del mutuo (vi è una discrasia di 5 anni), detto creditore riceverà in data 31/12/ 2025 ed in data 31/12 2026 due *trance* di importo pari ad euro 60.000,00 ciascuna.

Per quanto riguarda il profilo della **distribuzione tra i creditori dell'eventuale ricavato della vendita degli Immobili siti in [REDACTED]**, si osserva che si tratta di un profilo che attiene all'attuazione del piano e che si riflette sull'eventuale revoca.

Le suesposte argomentazioni valgono *a fortiori* per i **creditori chirografari** tenuto conto della postergazione di tali crediti rispetto a quelli "privilegiati".

Neppure sono emersi elementi che possono far ritenere che siano stati attuati atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

11. Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 69 co. 1 CCII che esclude l'accesso alla procedura *de qua* al consumatore che abbia "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Dalla lettura della suindicata disposizione emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore.



Prima di tutto occorre chiarire cosa intenda il Legislatore della riforma per “dolo” e “colpa grave”.

Al riguardo deve ritenersi che:

- si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;
- si ha malafede quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.

Tale valutazione si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente ad oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti.

Con riguardo al caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave.

All'uopo, occorre osservare che, come affermato dalla ricorrente nell'atto introduttivo e confermato dal gestore nella sua relazione, le ragioni del sovraindebitamento sono da ricollegarsi alla prematura **scomparsa del coniuge avvenuta nel** [REDACTED].

Tale circostanza, sopravvenuta ed imprevedibile, ha impedito al ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni fino a quel momento debitamente onorate.



Ad ulteriore conferma della sussistenza del requisito della meritevolezza giova evidenziare che, da un punto di vista cronologico, il perfezionamento del mutuo ipotecario, avvenuto nel [REDACTED], (che rappresenta il credito di maggior importo) è intervenuto prima del verificarsi della dipartita del [REDACTED] e che la debitrice è divenuta morosa rispetto al pagamento delle rate solo a seguito di tale evento.

12. Quanto al **merito creditizio**.

L'art. 69 CCII prevede, infatti, che: *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta"*.

Dalla relazione dell'OCC è emerso che nel caso di specie è stato osservato il merito creditizio.

13. Quanto alla **durata del piano** occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai



consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento

14. Tanto premesso, nel caso specifico si ritiene che il piano proposto rappresenti comunque un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita, anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, reputandosi, per i motivi già esposti, ai sensi del comma 9 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 come il credito degli oppositori possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

PQM

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dal ricorrente [REDACTED] con l'assistenza dell'OCC in persona del professionista nominato, Avv. Antonino Quattrone;

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;



Il divieto per il debitore di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale

ATTRIBUISCE

al professionista nominato il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE

che il professionista nominato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori; che, sempre a cura dell'OCC, venga pubblicata la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 15.11.2024

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone



